

## COMMISSIONI RIUNITE

## ISTRUZIONE E BELLE ARTI (VIII) — LAVORI PUBBLICI (IX)

## 3.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 23 LUGLIO 1975

## PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA IX COMMISSIONE GIGLIA

## INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Sostituzioni:</b>			
PRESIDENTE . . . . .	24	CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA: Finanziamento, formazione ed esecuzione di programmi di edilizia scolastica per il quinquennio 1973-77 (1620);	
<b>Disegni e proposte di legge (Discussione e approvazione):</b>		CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA: Finanziamento, formazione ed esecuzione di programmi di edilizia scolastica per il quinquennio 1973-77 (1630);	
Norme sull'edilizia scolastica e piano finanziario d'intervento (3650);		CONSIGLIO REGIONALE DELL'EMILIA-ROMAGNA: Finanziamento, formazione ed esecuzione di programmi di edilizia scolastica per il quinquennio 1973-77 (1652);	
Programma di intervento ordinario per l'edilizia scolastica ed universitaria (2240);		CONSIGLIO REGIONALE DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA: Finanziamento, formazione ed esecuzione di programmi di edilizia scolastica per il quinquennio 1973-77 (1654);	
CARIGLIA ed altri: Piano quinquennale per l'edilizia scolastica (3335);		CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO: Finanziamento, formazione ed esecuzione di programmi di edilizia scolastica per il quinquennio 1973-77 (1658);	
FINELLI ed altri: Finanziamento ai comuni e alle province e norme di programmazione regionale per l'edilizia scolastica (3671);		CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO: Finanziamento, formazione ed esecuzione di programmi di edilizia scolastica per il quinquennio 1973-77 (1762);	
CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA: Finanziamento, formazione ed esecuzione di programmi di edilizia scolastica per il quinquennio 1973-77 (1148);		CONSIGLIO REGIONALE DELL'UMBRIA: Finanziamento, formazione ed esecuzione di programmi di edilizia scolastica per il quinquennio 1973-77 (1883);	
CONSIGLIO REGIONALE DELLA BASILICATA: Finanziamento, formazione ed esecuzione di programmi di edilizia scolastica per il quinquennio 1973-77 (1448);			
CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE: Finanziamento, formazione ed esecuzione di programmi di edilizia scolastica per il quinquennio 1973-77 (1449);			

VI LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (ISTRUZ.-LAVORI PUBBLICI) — SEDUTA DEL 23 LUGLIO 1975

	PAG.
CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE: Finanziamento, formazione ed esecuzione dei programmi di edilizia scolastica per il quinquennio 1973-77 (2099);	
CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA: Finanziamento, formazione ed esecuzione di programmi di edilizia scolastica per il quinquennio 1973-77 (2163);	
CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA: Finanziamento, formazione, esecuzione di programmi di edilizia scolastica per il quinquennio 1973-77 (2749);	
Programma di intervento straordinario per il riequilibrio delle strutture scolastiche del paese e per le opere di nuova edilizia universitaria (2241-bis)	24
PRESIDENTE . . . . .	25, 26, 27, 28, 29 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46
ACHILLI . . . . .	32, 33
BUZZI . . . . .	26, 27, 28, 35, 36, 43
CALVETTI, <i>relatore per la IX Commissione</i> . . . . .	26, 27, 29, 32, 34 35, 36, 37, 41, 42, 43, 44
CASTIGLIONE, <i>relatore per la VIII Commissione</i> . . . . .	25, 26, 27, 32, 33 34, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44
CERVONE . . . . .	45
CHIARANTE . . . . .	36, 44, 45
CUSUMANO . . . . .	36
DE SABBATA . . . . .	43
GIUDICEANDREA . . . . .	26, 37
MALFATTI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i> . . . . .	26, 27, 29, 30, 32 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46
TODROS . . . . .	29, 30, 31, 32, 33, 36, 37
TRIVA . . . . .	27, 28, 30, 33, 34, 41, 43
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	46

La seduta comincia alle 19,20.

PELLEGATTA MARIA AGOSTINA, *Segretario dell'VIII Commissione*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

#### Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che a norma dell'articolo 19, quarto comma, del regolamento i deputati: Biasini, Santuz, Miceli, Brandi, Lenoci, Canepa, Natta, Querci, Biasini, Giannantoni e Busetto sono sostituiti per la seduta odierna dai deputati: Triva, Miotti Carli Amalia, Colucci, Musotto, Magnani Noya Maria, Fagone, De Sabbata, Artali, Del Pennino, Fioriello, Chiovini Facchi Cecilia.

Discussione di disegni e proposte di legge: Norme sull'edilizia scolastica e piano finanziario d'intervento (3650); Programma di intervento ordinario per l'edilizia scolastica ed universitaria (2240); Cariglia ed altri: Piano quinquennale per l'edilizia scolastica (3335); Finelli ed altri: Finanziamento ai comuni e alle province e norme di programmazione regionale per l'edilizia scolastica (3671); Consiglio regionale della Lombardia: Finanziamento, formazione ed esecuzione di programmi di edilizia scolastica per il quinquennio 1973-77 (1148); Consiglio regionale della Basilicata: Finanziamento, formazione ed esecuzione di programmi di edilizia scolastica per il quinquennio 1973-77 (1448); Consiglio regionale del Piemonte: Finanziamento, formazione ed esecuzione di programmi di edilizia scolastica per il quinquennio 1973-77 (1449); Consiglio regionale della Toscana: Finanziamento, formazione ed esecuzione di programmi di edilizia scolastica per il quinquennio 1973-77 (1620); Consiglio regionale della Calabria: Finanziamento, formazione ed esecuzione di programmi di edilizia scolastica per il quinquennio 1973-77 (1630); Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna: Finanziamento, formazione ed esecuzione di programmi di edilizia scolastica per il quinquennio 1973-77 (1652); Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia: Finanziamento, formazione ed esecuzione di programmi di edilizia scolastica per il quinquennio 1973-77 (1654); Consiglio regionale del Lazio: Finanziamento, formazione ed esecuzione di programmi di edilizia scolastica per il quinquennio 1973-77 (1658); Consiglio regionale dell'Abruzzo: Finanziamento, formazione ed esecuzione di programmi di edilizia scolastica per il quinquennio 1973-77 (1762); Consiglio regionale dell'Umbria: Finanziamento, formazione ed esecuzione di programmi di edilizia scolastica per il quinquennio 1973-77 (1883); Consiglio regionale delle Marche: Finanziamento, formazione ed esecuzione dei programmi di edilizia scolastica per il quinquennio 1973-77 (2099); Consiglio regionale della Campania: Finanziamento, formazione ed esecuzione di programmi di edilizia scolastica per il quinquennio 1973-77 (2163); Consiglio

VI LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (ISTRUZ.-LAVORI PUBBLICI) — SEDUTA DEL 23 LUGLIO 1975

**regionale della Puglia: Finanziamento, formazione, esecuzione di programmi di edilizia scolastica per il quinquennio 1973-77 (2749); Programma di intervento straordinario per il riequilibrio delle strutture scolastiche del paese e per le opere di nuova edilizia universitaria (2241-bis); Tozzi Condivi: Estensione della legge 28 luglio 1967, n. 641, concernente l'edilizia scolastica e universitaria, alle aziende agrarie operanti per gli istituti tecnici agrari (289).**

L'ordine del giorno reca la discussione abbinata dei disegni di legge:

« Norme sull'edilizia scolastica e piano finanziario dell'intervento »; delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Cariglia, Reggiani, Magliano, Pandolfo, Di Giesi, Poli, Cetrullo, Ciampaglia, Rizzi, Bemporad, Romita, Ceccherini, Massari: « Piano quinquennale per l'edilizia scolastica »; Finelli, Giudiceandrea, Triva, Natta, D'Alema, Chiarante, Todros, Raicich, Gai Trivelli Anna Maria, Tani, Pellegatta Maria Agostina: « Finanziamento ai comuni e alle provincie e norme di programmazione regionale per l'edilizia scolastica »; del disegno di legge: « Programma di intervento ordinario per la edilizia scolastica ed universitaria »; delle proposte di legge di iniziativa del Consiglio regionale della Lombardia: « Finanziamento, formazione ed esecuzione di programmi di edilizia scolastica per il quinquennio 1973-1977 »; Consiglio regionale della Basilicata: « Finanziamento, formazione ed esecuzione di programmi di edilizia scolastica per il quinquennio 1973-77 »; Consiglio regionale del Piemonte: « Finanziamento, formazione ed esecuzione di programmi di edilizia scolastica per il quinquennio 1973-77 »; Consiglio regionale della Toscana: « Finanziamento, formazione ed esecuzione di programmi di edilizia scolastica per il quinquennio 1973-77 »; Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna: « Finanziamento, formazione ed esecuzione di programmi di edilizia scolastica per il quinquennio 1973-77 »; Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia: « Finanziamento, formazione ed esecuzione di programmi di edilizia scolastica per il quinquennio 1973-77 »; Consiglio regionale del Lazio: « Finanziamento, formazione ed esecuzione di programmi di edilizia scolastica per il quinquennio 1973-77 »; Consiglio regionale dell'Abruzzo: « Finanziamento, formazione ed esecuzione di programmi di edilizia scolastica per il quinquennio 1973-77 »;

Consiglio regionale dell'Umbria: « Finanziamento, formazione ed esecuzione di programmi di edilizia scolastica per il quinquennio 1973-77 »; Consiglio regionale delle Marche: « Finanziamento, formazione ed esecuzione dei programmi di edilizia scolastica per il quinquennio 1973-77 »; Consiglio regionale della Campania: « Finanziamento, formazione ed esecuzione di programmi di edilizia scolastica per il quinquennio 1973-77 »; del disegno di legge: « Programma di intervento straordinario per il riequilibrio delle strutture scolastiche del paese e per le opere di nuova edilizia universitaria »; della proposta di legge di iniziativa del deputato Tozzi Condivi: « Estensione della legge 28 luglio 1967, n. 641, concernente l'edilizia scolastica e universitaria, alle aziende agrarie operanti per gli istituti tecnici agrari » (289).

Ricordo ai colleghi che sulle norme relative all'edilizia scolastica e al piano finanziario di intervento abbiamo discusso a lungo in sede referente. In quella sede si è provveduto alla nomina di un Comitato ristretto, che ha elaborato un testo unificato dei vari disegni e proposte di legge esistenti sull'argomento. Tale testo unificato è stato esaminato dalle Commissioni riunite in sede referente e fatto proprio dal Governo.

Comunico che sono pervenuti i pareri favorevoli della II Commissione affari interni, della V Commissione bilancio e della VI Commissione finanze e tesoro. Il parere della I Commissione affari costituzionali è favorevole, ma con due condizioni vincolanti sulle quali riferiranno i relatori al momento opportuno.

L'onorevole Castiglione ha facoltà di svolgere la relazione per la VIII Commissione.

**CASTIGLIONE, Relatore per la VIII Commissione.** Poiché io e il collega onorevole Calvetti abbiamo esposto il nostro pensiero durante l'esame dei disegni e delle proposte di legge avvenuto in sede referente, ci rimettiamo alla illustrazione effettuata in quella sede.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Propongo che sia scelto come testo base per la discussione il nuovo testo unificato presentato dal Governo ed esaminato già dal-

VI LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (ISTRUZ.-LAVORI PUBBLICI) — SEDUTA DEL 23 LUGLIO 1975

le Commissioni in sede referente. Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

Passiamo all'esame degli articoli del nuovo testo unificato.

Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

*(Norme generali).*

Le disposizioni di cui alla presente legge realizzano un intervento per mezzo di due piani triennali dal 1975 al 1980 nel quadro della programmazione scolastica nazionale.

I programmi di edilizia scolastica debbono assicurare un equilibrato sviluppo delle strutture educative nei vari tipi di scuola.

I nuovi edifici scolastici comprensivi di palestre e di impianti sportivi dovranno essere distribuiti sul territorio e progettati in modo da realizzare un sistema a dimensioni e localizzazioni ottimali il quale:

a) preveda ogni edificio scolastico come struttura inserita in un contesto urbanistico e sociale che garantisca a tutti gli alunni di formarsi nelle migliori condizioni ambientali ed educative e, compatibilmente con la preminente attività didattica della scuola, consenta la fruibilità dei servizi scolastici, educativi, culturali e sportivi da parte della comunità, secondo il concetto dell'educazione permanente e consenta anche la piena attuazione delle norme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416;

b) favorisca l'integrazione tra più scuole di uno stesso distretto scolastico, assicurando il coordinamento e la migliore utilizzazione delle attrezzature scolastiche e dei servizi, nonché la interrelazione tra le diverse esperienze educative;

c) consenta una facile accessibilità alla scuola per le varie età scolari tenendo conto, in relazione ad essa, delle diverse possibilità di trasporto e permetta la scelta tra i vari indirizzi di studi indipendentemente dalle condizioni economiche e sociali;

d) permetta la massima adattabilità degli edifici per l'attuazione del tempo pieno, lo svolgimento delle attività integrative, in relazione al rinnovamento e aggiornamento delle attività didattiche;

e) assicuri la più razionale utilizzazione delle palestre e degli impianti sportivi anche con il prevederne la costruzione al servizio di più scuole.

Gli onorevoli Giudiceandrea, Triva e Finelli hanno presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere la lettera e).*

Invito l'onorevole Giudiceandrea a ritirare, se possibile, l'emendamento, poiché c'è stata una lunga discussione al riguardo in sede referente.

GIUDICEANDREA. Riteniamo che la lettera e) sia superflua in quanto quello che vi è previsto è già contenuto nella lettera b) delle norme generali; inoltre ci sembra anche pericoloso perché potrebbe portare alla tradizionale soppressione della costruzione delle palestre nella edilizia scolastica. Possiamo ancora dire che non è coerente con le disposizioni dell'articolo 10 che abrogano il secondo comma dell'articolo 5 della legge 7 febbraio 1958, n. 88, che prevede la costruzione di palestre negli edifici scolastici in rapporto al numero delle aule.

BUZZI. La lettera e) era stata proposta ad un certo momento dei nostri lavori in relazione all'atteggiamento che poi si sarebbe assunto a proposito della legge n. 88. Avevamo concordato di mantenere le norme previste dalla legge n. 88 circa l'obbligo della costruzione delle palestre.

CALVETTI, *Relatore per la IX Commissione.* Sono favorevole alla soppressione.

CASTIGLIONE, *Relatore per la VIII Commissione.* Anche io sono favorevole.

MALFATTI, *Ministro della pubblica istruzione.* Concordo con i relatori.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento della lettera e) di cui il deputato Giudiceandrea ha chiesto la soppressione.

*(È respinto).*

La lettera e) dell'articolo 1 s'intende pertanto soppressa.

Pongo in votazione l'articolo 1 quale risulta dopo la modifica testé apportata.

*(È approvato).*

VI LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (ISTRUZ.-LAVORI PUBBLICI) — SEDUTA DEL 23 LUGLIO 1975

Gli onorevoli Finelli e Triva hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 1-bis.

« Il comune e la provincia possono adibire i locali, gli spazi annessi e le relative attrezzature delle scuole materne, delle scuole elementari, delle scuole medie di ogni ordine e grado per lo svolgimento di attività culturali, sociali, politiche e di tempo libero delle comunità nelle ore e nei periodi liberi delle attività scolastiche.

I consigli comunali e provinciali, sentito il Consiglio scolastico provinciale, approvano il regolamento d'uso dei locali e delle attrezzature da parte dei cittadini e loro gruppi organizzati nel caso di attività di cui al precedente comma ».

CALVETTI, *Relatore per la IX Commissione*. Sono contrario.

CASTIGLIONE, *Relatore per la VIII Commissione*. Concordo con l'onorevole Calvetti.

MALFATTI, *Ministro della pubblica istruzione*. Anche il Governo è contrario.

TRIVA. Non posso non esprimere la mia più viva meraviglia sulla dichiarazione di parere contrario da parte dei relatori, perché desidero ricordare agli stessi e al ministro che il testo dell'emendamento in un certo senso era stato concordato in occasioni di precedenti riunioni.

D'altra parte vorrei fare osservare il significato che assume un voto di questo genere, perché il silenzio può anche tenere aperta la questione, mentre il rifiuto vuole essere un preciso atteggiamento del Governo in ordine alla utilizzazione degli edifici scolastici.

PRESIDENTE. Ritengo che per superare il problema l'unico modo sia quello di ritirare l'emendamento.

MALFATTI, *Ministro della pubblica istruzione*. Nel corso delle riunioni che abbiamo avuto in modo informale attorno a questo argomento ho sempre ricordato che questa materia è regolata dalla nostra legislazione per quanto attiene alle competenze dei consigli di istituto e del consiglio scolastico provinciale.

BUZZI. Per le ragioni che sono state ora ricordate dal ministro, noi, pur riconoscendo che l'utilizzazione dei locali, anche nelle ore extra scolastiche, deve essere resa possibile, riteniamo di non poter accogliere questo emendamento, che è in contrasto con le norme contenute nelle leggi delegate. Pertanto la nostra preghiera rivolta ai proponenti è quella di ritirare l'articolo aggiuntivo per le ragioni stesse che ci obbligano a votare contro.

TRIVA. Ritiriamo l'emendamento.

PRESIDENTE. Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 2.

Per il periodo 1975-1980 gli interventi per la costruzione e l'ampliamento, oltre l'acquisto e il riattamento compatibilmente con la recettività del quartiere, di edifici destinati alle scuole statali di ogni ordine e grado, comprese le scuole materne e gli istituti secondari di istruzione artistica nonché per il completamento dei programmi precedenti di edilizia scolastica, la cui validità sia riconosciuta ancora attuale, sono attuati mediante due programmi triennali riferiti rispettivamente agli anni 1975, 1976, 1977 e 1978, 1979, 1980.

Tra gli oneri per la realizzazione dei programmi sono comprese le spese relative all'acquisizione delle aree, nonché entro un limite non superiore al 5 per cento del costo totale dell'opera elevabile al 10 per cento per le zone di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646 e successive modificazioni ed integrazioni, quelle delle necessarie, relative opere di urbanizzazione. Sono altresì comprese le spese per la progettazione, la direzione dei lavori ed il collaudo delle opere.

Nei programmi sono anche compresi gli interventi volti alla realizzazione di ogni infrastruttura necessaria per lo svolgimento delle attività integrative della scuola e per la migliore attuazione del diritto allo studio, ivi comprese le attrezzature per le palestre e gli arredi sia didattici che amministrativi.

(È approvato).

VI LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (ISTRUZ.-LAVORI PUBBLICI) — SEDUTA DEL 23 LUGLIO 1975

Do lettura dell'articolo successivo:

**ART. 3.**

*(Procedure per la programmazione).*

Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sentita la Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, indica la somma a disposizione per le singole regioni e le disponibilità annuali.

L'indicazione viene effettuata per il 50 per cento dello stanziamento in relazione alla popolazione residente in età scolastica fino ai 19 anni calcolata in base all'ultimo censimento generale della popolazione e per il 50 per cento in base agli incrementi di scolarità ed alle carenze pregresse tenendo conto in particolare delle necessità delle zone di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, e all'articolo 1 della legge 22 luglio 1966, n. 614, e successive modificazioni.

Entro lo stesso termine il ministro della pubblica istruzione, in base ai principi di cui all'articolo 1, fissa i criteri per la formazione del programma di cui al comma successivo e gli indirizzi rivolti ad assicurare il coordinamento degli interventi ai fini della programmazione scolastica nazionale.

La regione, entro 60 giorni dalla comunicazione di cui al primo comma, sulla base delle richieste degli enti obbligati e delle indicazioni dei consigli scolastici distrettuali e provinciali, accerta il fabbisogno complessivo e, definita d'intesa con il ministro della pubblica istruzione l'entità degli interventi per i diversi gradi e tipi di scuole, approva il programma triennale delle opere di cui al precedente articolo 2 e lo comunica al Ministero della pubblica istruzione ed al Ministero dei lavori pubblici.

Entro 20 giorni dalla data di comunicazione del programma il ministro dei lavori pubblici, di concerto con il ministro della pubblica istruzione, provvede all'attribuzione dei relativi fondi articolati per anni finanziari.

Una quota dei finanziamenti, non inferiore al 15 per cento, dovrà essere accantonata dalle regioni per far fronte alle even-

tuali variazioni di programmi nonché alle occorrenti integrazioni di finanziamento, ivi comprese quelle conseguenti ad aggiudicazioni dei lavori mediante gare con offerte in aumento, a revisione dei prezzi, a maggiori compensi per riserve e a maggiori costi di aree.

Alle opere edilizie da realizzarsi ai sensi della presente legge non si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 dicembre 1974, n. 700.

Nel caso in cui la regione o gli enti locali obbligati intendano effettuare interventi integrativi con propri finanziamenti, devono darne comunicazione al Ministero della pubblica istruzione e al Ministero dei lavori pubblici, precisando per ogni intervento la localizzazione, la destinazione e la dimensione.

Per il successivo programma triennale il termine di cui al primo comma del presente articolo decorre dal 1° gennaio dell'ultimo anno del precedente triennio.

Su questo articolo vi è una osservazione della I Commissione affari costituzionali del seguente tenore: « In riferimento all'articolo 3 si valuta l'opportunità di meglio coordinare il disposto del secondo comma, là dove si prevede una indicazione di somme, con il disposto dell'ultimo comma, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 6 ».

Per la verità a me pare che il suggerimento attorno a cui abbiamo lungamente discusso nel corso di questi giorni, ci trova in condizione di non poter oggi articolare meglio quello che è il disposto che abbiamo scritto nella legge, per cui consiglio di lasciare l'indicazione che abbiamo formulato nell'articolo 3.

TRIVA. Concordo con il Presidente.

PRESIDENTE. L'onorevole Buzzi ha presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere il settimo comma.*

BUZZI. Non credo necessario illustrare questo emendamento, anche perché mi sembra che dell'argomento si sia parlato durante i lavori del comitato ristretto. Con la soppressione del settimo comma dell'articolo, noi pensiamo di consentire la revisione dei prezzi, così come è stata praticata con riguardo ad altre opere pubbliche,

VI LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (ISTRUZ.-LAVORI PUBBLICI) — SEDUTA DEL 23 LUGLIO 1975

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento del settimo comma dell'articolo, di cui gli onorevoli Buzzi ed altri hanno chiesto la soppressione.

(È respinto).

Il comma in questione s'intende pertanto soppresso.

Pongo in votazione l'articolo 3 così modificato.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 4.

(Principi fondamentale per l'esecuzione delle opere di edilizia scolastica).

Ferme restando le competenze dello Stato anche in materia di programmazione scolastica stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, le regioni, comprese quelle a statuto speciale, emanano norme legislative per l'affidamento e l'esecuzione delle opere di edilizia scolastica, nei limiti dei principi fondamentali che seguono e di quelli stabiliti nella legge sull'amministrazione del patrimonio e della contabilità dello Stato, e successive modificazioni e integrazioni in materia di snellimento delle procedure per la esecuzione di opere pubbliche o di edilizia scolastica:

dovrà essere previsto che per l'esecuzione delle opere gli enti obbligati, province e comuni e consorzi costituiti tra tali enti operino anche mediante l'istituto della concessione, secondo le disposizioni di cui all'articolo seguente, ove possibile con piani organici di opere, per incentivare i processi di industrializzazione edilizia;

dovranno essere previsti i tempi per l'acquisizione delle aree occorrenti da parte degli enti competenti e dovrà essere garantita l'osservanza delle norme tecniche di cui al successivo articolo 10;

dovranno essere previsti i tempi per la progettazione, approvazione ed esecuzione delle opere, nonché le procedure surrogatorie regionali per i casi di inadempienze;

le opere realizzate apparterranno al patrimonio indisponibile degli enti competenti, con destinazione ad uso scolastico e con i conseguenti oneri di manutenzione.

Il relatore per la IX Commissione, su conforme parere della I Commissione affari costituzionali, ha presentato il seguente emendamento:

*Al primo comma sopprimere le parole:*  
« Ferme restando le competenze dello Stato anche in materia di programmazione scolastica stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8 ».

CALVETTI, *Relatore per la IX Commissione.* La mia opinione personale, devo dirlo, non corrisponde al parere espresso dalla I Commissione affari costituzionali, che ho dovuto far mio: mi sembra infatti che sia molto difficile affermare che sia incostituzionale semplicemente il ripetere qualcosa che, tutt'al più, potrà risultare pleonastico. Ma, come sappiamo, dobbiamo accettare questo parere, che è vincolante.

TODROS. In relazione alla modifica che abbiamo apportato al primo comma dell'articolo 1, dove abbiamo affermato che le disposizioni di cui alla presente legge sono nel quadro della programmazione scolastica nazionale, questo inciso risulta pleonastico, e bene ha fatto la I Commissione affari costituzionali a proporre l'eliminazione; non ci resta, quindi, che prendere atto del parere espresso da tale Commissione, sul quale, del resto, concordiamo.

MALFATTI, *Ministro della pubblica istruzione.* Devo dire che sono molto meravigliato del rilievo, e quindi del parere vincolante della I Commissione affari costituzionali, anche se non intendo entrare nel merito di esso. Ma, in base alle stesse argomentazioni dell'onorevole Todros, vorrei sottolineare che la ragione della soppressione dell'inciso proposta è solamente un fatto di stile, di forma, in quanto — sempre per usare la frase del collega Todros — l'espressione che si chiede di eliminare è pleonastica.

Evidentemente, il testo presentato dal Governo aveva una precisa ragione di chiarezza: tuttavia, non posso assumermi a questo punto la responsabilità degli effetti che si avrebbero, qualora mi opponessi a questo parere vincolante, relativamente al prosieguo della discussione del disegno di legge in sede legislativa. Sono però sollevato dalle mie vive preoccupazioni dal consenso unanime delle Commissioni riunite, che accolgono il parere della I Commissione affa-

VI LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (ISTRUZ.-LAVORI PUBBLICI) — SEDUTA DEL 23 LUGLIO 1975

ri costituzionali, ritenendo che il concetto contenuto nell'espressione in questione è esplicitamente espresso in tutto l'articolato, e che la soppressione è stata richiesta perché ci troviamo di fronte ad una frase pleonistica, ad una ripetizione.

TODROS. Signor Ministro, vorrei allora dire, a questo punto, che non sono assolutamente d'accordo con lei sul fatto che le nostre Commissioni riunite all'unanimità accettano il parere vincolante che è stato espresso, in quanto la frase in questione è pleonistica. Ho assistito infatti alla seduta durante la quale la I Commissione affari costituzionali ha espresso questo parere, e posso dire che la soppressione dell'inciso non è stata richiesta solo perché esso è pleonistico...

MALFATTI, *Ministro della pubblica istruzione*. L'ha detto lei stesso poc'anzi...

TODROS. Che l'espressione in questione è pleonistica è vero: ma è vero anche che essa rappresenta una precisa volontà politica, che noi abbiamo sottolineato durante tutta la discussione in sede referente, respingendola costantemente. Questo la I Commissione affari costituzionali l'ha compreso molto bene, tanto è vero che ha chiesto la soppressione dell'espressione stessa.

Semmai, se si intendeva lasciare l'espressione del testo presentato dal Governo, si doveva aggiungere che sarebbero state anche garantite le attività trasferite alle regioni e previste dallo stesso decreto delegato n. 8 del 1972.

Il gruppo comunista dichiara pertanto di accettare il parere vincolante espresso dalla I Commissione affari costituzionali, con questa interpretazione.

MALFATTI, *Ministro della pubblica istruzione*. Potremmo allora giungere ad una formula di compromesso, richiamando le reciproche competenze dello Stato e degli enti locali...

TRIVA. Io credo che lei, onorevole Ministro, sia eccessivamente preoccupato del parere espresso dalla I Commissione affari costituzionali, che si è riferita ad una precisa formulazione del testo di legge, individuandovi una irrivalenza costituzionale veramente pesante. Infatti, richiamare poteri e competenze dello Stato in materia di programmazione scolastica, con uno specifico

richiamo proprio al decreto che trasferisce le funzioni in materia di edilizia alle regioni, costituisce praticamente un'invasione ed una confusione di ruoli.

Per affermare una funzione di programmazione scolastica lei stesso ci ha più volte ricordato che le sue competenze e funzioni in materia non derivano dal decreto delegato n. 8 del 1972, ma dal compito generale di programmazione scolastica, che è proprio del ministero della pubblica istruzione. Affermare dunque che la programmazione scolastica è contenuta nel citato decreto delegato, significa sostenere, in pratica, che esiste una competenza dello Stato anche in un campo in cui si è invece avuto un trasferimento di funzioni alle regioni.

È stato proprio questo intreccio di elementi che ha indotto la I Commissione affari costituzionali a chiedere la soppressione dell'espressione in questione. D'altra parte, ha osservato giustamente il collega Todros che l'articolo 1 dice che le disposizioni contenute nella presente legge sono nel quadro della programmazione scolastica nazionale. Tutta la legge viene quindi sostenuta da un intreccio di competenze: del ministero della pubblica istruzione, per quanto riguarda la programmazione scolastica, e delle regioni per quanto attiene all'edilizia scolastica.

PRESIDENTE. Propongo, se non vi sono obiezioni, di accantonare l'articolo 4.

TODROS. Non possiamo accantonarlo, dato che c'è un parere vincolante della I Commissione affari costituzionali.

PRESIDENTE. Il Governo si trova ad aver appreso soltanto ora che da parte della I Commissione affari costituzionali era stato dato un parere vincolante. Le interpretazioni su tale argomento sono varie e, soprattutto, antitetiche. Per queste ragioni propongo di accantonare l'articolo 4 e di continuare con l'articolo 5.

TODROS. Non sono affatto d'accordo su tale proposta.

TRIVA. Chiedo che la proposta di accantonamento sia messa ai voti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione tale proposta.

(È approvata).

Do lettura dell'articolo 5.

ART. 5.

(Disciplina della concessione).

L'esecuzione delle opere finanziate con la presente legge può essere affidata in concessione, mediante apposita convenzione, a enti, a imprese od a consorzi di imprese.

L'affidamento in concessione deve avvenire con provvedimento motivato sulla base di un confronto tecnico ed economico delle offerte a tal fine presentate a seguito di bando.

Gli enti e le imprese che partecipano alla gara devono fornire la dimostrazione della loro capacità tecnica ed economica.

La convenzione dovrà tra l'altro prevedere:

1) le procedure relative alla elaborazione da parte della concessionaria del progetto generale e dei progetti esecutivi delle singole opere, nonché le procedure per la approvazione dei progetti medesimi;

2) la facoltà di utilizzare nella progettazione e nella esecuzione delle opere sistemi industrializzati;

3) le modalità di appalto dei lavori e delle forniture da parte della concessionaria e quelle relative alla contabilizzazione delle opere e delle forniture;

4) le modalità per le forniture e per l'esecuzione dei lavori che la concessionaria potrà effettuare in proprio ovvero tramite imprese collegate e le modalità per l'affidamento di opere a terzi;

5) i criteri per la vigilanza sull'esecuzione dei lavori e il collaudo definitivo delle opere a cura del provveditorato regionale alle opere pubbliche;

6) le modalità di acquisizione da parte della concessionaria di suoli, da effettuarsi ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni;

7) i criteri di determinazione delle singole componenti che concorrono a formare il costo complessivo di ogni singolo intervento e le modalità e i tempi del relativo pagamento alla società concessionaria;

8) le penali per i ritardi, le ipotesi di decadenza della concessione e la procedura della relativa dichiarazione, nonché i tempi e le modalità per la consegna agli enti obbligati delle opere e degli impianti già eseguiti;

9) i criteri e le modalità di eventuali anticipazioni da parte della concessionaria;

10) il deferimento al giudizio di un collegio arbitrale, composto ai sensi dello articolo 45 del capitolato di appalto per le opere pubbliche approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1962 n. 1063, delle eventuali controversie relative all'applicazione delle norme della presente legge e della convenzione.

Per quanto concerne le modalità di appalto di cui al n. 3 del precedente comma, la gara di appalto è esperita, in deroga alle formalità prescritte dal regio decreto 24 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni ed integrazioni, direttamente dalla concessionaria stessa al miglior offerente. Si applicano le norme dell'articolo 3 della legge 17 agosto 1974, n. 413.

Ove si preveda di ricorrere al sistema dell'appalto concorso la aggiudicazione è effettuata da una commissione costituita ai sensi dell'articolo 4 del regio decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 422 senza ulteriori pareri o controlli.

La contabilizzazione dei lavori o delle forniture oggetto di appalto si effettuano attraverso notazioni sugli appositi registri ed i pagamenti sono autorizzati su certificazioni del direttore dei lavori, vistati dal competente ufficio tecnico provinciale della regione, direttamente a favore dell'appaltatore.

Tutte le attività da svolgere su iniziativa ed a cura dell'ente obbligato espropriante in relazione al procedimento espropriativo previsto dalla legge 22 ottobre 1971, numero 865 sono espletate dalla concessionaria; le conseguenti espropriazioni sono effettuate in favore degli enti obbligati stessi.

Nel caso di impugnativa del provvedimento di occupazione temporanea e d'urgenza o di esproprio si applicano le norme di cui all'articolo 8 della legge 27 maggio 1975, n. 166.

TODROS. In sede di Comitato ristretto si è deciso di inserire i principi in materia di convenzioni per la concessione delle opere finanziarie a imprese od a consorzi di imprese.

C'è da dire, però, che sono rimaste alcune delicate questioni.

È criticabile la formulazione del punto 4). si è prevista la concessione a imprese a gruppi di imprese, non a gruppi finanziari privati, che a loro volta appaltano i lavori. Direi che tutto questo sia molto grave. Il punto 6) deve essere eliminato. Bisogna modificare il penultimo comma, dove si fa riferimento alla legge 22 ottobre 1971,

VI LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (ISTRUZ.-LAVORI PUBBLICI) — SEDUTA DEL 23 LUGLIO 1975

n. 865, e dire che l'ente obbligato può delegare la concessione ad espletare le attività relative al procedimento espropriativo previsto dalla legge n. 865.

Perplessità suscita anche il punto 10). È strano e anacronistico eliminare, in caso di concessione, la possibilità di ricorrere al magistrato ordinario.

Il secondo ed il terzo alinea del punto 10) si iscrivono in quella logica, che ho criticato, per la quale si dà la concessione ad un gruppo finanziario che appalta poi i lavori ad altre ditte. È una logica sbagliata, che contrasta con il nostro modo di concepire la concessione.

Ecco perché, a mio avviso, è necessario fare molta attenzione nel leggere paragrafo per paragrafo il provvedimento ed apportare quelle modifiche che indichino i principi sui quali le leggi regionali potranno basarsi.

ACHILLI. Mi rendo conto del fatto che il varo di una normativa riguardante la concessione dell'esecuzione di opere pubbliche è sempre cosa delicata. Ritengo, tuttavia, che le preoccupazioni espresse dall'onorevole Todros in ordine al punto in discussione non debbano sussistere.

Il primo comma dell'articolo 5 prevede che l'esecuzione delle opere può essere affidata ad enti, imprese od a consorzi di imprese. Ogni preoccupazione dovrebbe quindi essere fugata, a mio avviso, dal fatto che per enti vanno intesi gli enti pubblici; le cooperative, come è già avvenuto nel caso della legge n. 865, non sono considerate imprese.

Sono favorevole, quindi, all'aggiunta delle parole « nonché a cooperative e loro consorzi » al primo ed al terzo comma dello articolo 5.

Per quanto riguarda il punto 6 va detto che deve essere chiaro che le modalità di acquisizione dei suoli da parte della concessionaria devono essere stabilite su delega del comune.

In ordine, infine, alle obiezioni sollevate in merito al possibile ricorso al giudizio di un collegio arbitrale, previsto al punto 10, sono del parere che, essendo tale forma di giudizio più rapida, essa può risolversi in un vantaggio e non in uno svantaggio per gli enti locali.

CASTIGLIONE, *Relatore per la VIII Commissione*. Condivido le considerazioni espresse dall'onorevole Achilli.

Propongo, quindi, che vengano aggiunte al primo ed al terzo comma dell'articolo 5 le parole « nonché a cooperative o loro consorzi ». Invito altresì l'onorevole Todros a ritirare l'emendamento da lui presentato.

Per quanto riguarda il punto n. 6) sono favorevole all'introduzione del principio della delega da parte del comune.

In merito, infine, all'emendamento proposto al punto n. 10), dichiaro che non sono favorevole alla sua accettazione, in quanto esso è contrario allo spirito complessivo del provvedimento, tendente ad introdurre procedure le più snelle e spedite possibili. I contraenti, del resto, al momento della stipula del contratto, saranno a conoscenza del fatto che, ove sorgano controversie, il giudizio su di esse sarà deferito ad un collegio arbitrale.

PRESIDENTE. L'onorevole Castiglione ha presentato i seguenti emendamenti:

*Al primo comma aggiungere le seguenti parole:* nonché a cooperative e loro consorzi.

*Al terzo comma alle parole:* le imprese, *aggiungere le parole:* nonché a cooperative o loro consorzi.

Pongo in votazione il primo emendamento Castiglione.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo emendamento Castiglione.

(È approvato).

Gli onorevoli Triya e Todros hanno presentato i seguenti emendamenti:

*Sopprimere il punto 3).*

*Sopprimere al punto 3) le parole:* da parte della concessionaria.

CASTIGLIONE, *Relatore per l'VIII Commissione*. Sono contrario.

CALVETTI, *Relatore per la IX Commissione*. Anch'io sono contrario.

MALFATTI, *Ministro della pubblica istruzione*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento Triva.

(È respinto).

VI LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (ISTRUZ.-LAVORI PUBBLICI) — SEDUTA DEL 23 LUGLIO 1975

Pongo in votazione il secondo emendamento Triva.

*(È respinto).*

Gli onorevoli Triva e Todros hanno presentato il seguente emendamento:

*Sostituire il punto 4) con il seguente:*

« Le modalità per la esecuzione dei lavori e per le forniture da parte della concessionaria, per la contabilizzazione delle opere e delle forniture e per l'appalto di parti delle opere a terzi ».

L'emendamento Triva e Todros al punto 4) risulta precluso a seguito dell'approvazione del punto 3) nel testo del Governo.

L'onorevole Todros ha presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere al paragrafo 4) le parole: che la concessionaria potrà effettuare in proprio ovvero tramite imprese collegate.*

L'emendamento soppressivo Todros risulta precluso a seguito dell'approvazione del punto 3) nel testo del Governo.

Gli onorevoli Triva e Todros hanno presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere al paragrafo 5) le parole: a cura del provvedimento regionale alle opere pubbliche:*

In proposito occorre dire che il provveditorato regionale è l'organismo tecnico della regione.

TRIVA. Voglio ricordare ai colleghi che il provveditorato regionale alle opere pubbliche è uno dei pochi uffici periferici che ho competenza mista. Deve essere specificato — se non verrà accolto il nostro emendamento — che la competenza viene attribuita al provveditorato quale organo della regione. Diversamente, si può dare adito anche ad una interpretazione più generale.

ACHILLI. Sono favorevole all'emendamento Triva e Todros.

CASTIGLIONE, *Relatore per la VIII Commissione.* Anche i relatori sono favorevoli all'emendamento Todros e Triva.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento delle parole « a cura del provveditorato regionale alle opere pubbli-

che », di cui l'onorevole Todros chiede la soppressione. I relatori e il Governo sono favorevoli alla soppressione.

*(È respinto).*

Le parole « a cura del provveditorato regionale alle opere pubbliche » del punto 5) si intendono, pertanto, soppresse.

L'onorevole Todros ha presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere il paragrafo 6).*

Pongo in votazione il mantenimento del punto 6) di cui l'onorevole Todros chiede la soppressione. I relatori e il Governo sono favorevoli alla soppressione, per permettere una nuova formulazione.

*(È respinto).*

Il punto 6) si intende, pertanto, soppresso.

TODROS. Ritiro l'emendamento soppressivo del punto 9).

PRESIDENTE. L'onorevole Todros ha presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere il paragrafo 10).*

Prego il collega onorevole Todros di ritirare anche questo emendamento.

TODROS. Insisto perché sia messo in votazione: il ricorso ad un collegio arbitrale in sede di contenzioso non accelera le procedure. A noi interessa tutelare l'ente pubblico. La materia è molto delicata e non è possibile far ricorso al contenzioso. Invito i colleghi a riflettere, prima di approvare una innovazione di questo genere.

CASTIGLIONE, *Relatore per la VIII Commissione.* I relatori sono contrari allo emendamento Todros.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento del punto 10) di cui l'onorevole Todros propone la soppressione. Il Governo e i relatori sono contrari alla soppressione.

*(È approvata).*

L'onorevole Todros ha presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere i commi quinto e sesto.*

VI LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (ISTRUZIONI - LAVORI PUBBLICI) — SEDUTA DEL 23 LUGLIO 1975

CASTIGLIONE, *Relatore per la VIII Commissione*. I relatori sono contrari all'emendamento Todros. Se abbiamo deciso di addivenire ad una procedura accelerata attraverso il sistema della concessione, non c'è ragione perché anche le concessionarie non possano adottare tale procedura.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento dei commi quinto e sesto, di cui l'onorevole Todros chiede la soppressione. Il Governo e i relatori sono contrari alla soppressione.

(È approvato).

L'onorevole Todros ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire il penultimo comma con il seguente:*

« L'ente obbligato può delegare la concessionaria ad espletare le attività relative al procedimento espropriativo previsto dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865; le conseguenti espropriazioni sono effettuate in favore degli enti obbligati ».

Lo pongo in votazione, favorevoli relatori e Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 5 nel suo complesso, con le modifiche testé approvate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 6.

(Opere non eseguite).

Decorso il termine previsto dalle norme surrogatorie regionali di cui al precedente articolo 4 e comunque decorsi 18 mesi dalla data del provvedimento di attribuzione dei fondi di cui al quinto comma dell'articolo 3 senza che le opere risultino iniziate o in fase d'appalto, la regione provvede alle variazioni al programma destinando i fondi non utilizzati alle opere successivamente previste nel programma in corso.

L'onorevole Calvetti, ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire le seguenti parole:* successivamente previste nel programma in corso, *con le altre:* più urgenti rientranti nel fabbisogno totale.

CALVETTI, *Relatore per la IX Commissione*. Il mio emendamento non prevede opere successivamente previste nel programma, in quanto questo ultimo è rigidamente formato nell'ambito del triennio e dei fondi destinati a quel periodo.

TRIVA. Nel merito posso anche essere d'accordo con l'onorevole Calvetti, però vorrei pregare gli onorevoli colleghi di meditare un poco di più la formulazione di questo articolo.

CASTIGLIONE, *Relatore per la VIII Commissione*. Mi rendo perfettamente conto delle preoccupazioni formulate dall'onorevole Triva, però nello stesso tempo c'è l'esigenza di fissare un riferimento preciso.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito di accantonare l'esame dell'articolo 6.

(Così rimane stabilito).

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 7.

(Finanziamento dei programmi e snellimento delle procedure).

Per la realizzazione dei programmi di cui al precedente articolo 2 è autorizzata la spesa di lire 800 miliardi per il periodo 1975-1977 e di lire 1.050 miliardi per il periodo 1978-1980.

Una quota di tali finanziamenti, pari a 30 miliardi per ciascuno dei trienni, è riservata, per la esigenza edilizia degli istituti statali di educazione, dei conservatori di musica e delle accademie di belle arti statali, nonché per la concessione di contributi per la costruzione di edifici di scuole materne gestite dagli enti autarchici territoriali, dagli istituti pubblici di assistenza, beneficenza e loro consorzi e da enti e istituzioni, da accordarsi nella misura e con le modalità e condizioni stabilite dal secondo e terzo comma dell'articolo 15 della legge 24 luglio 1962, n. 1073; 9 miliardi per ciascun triennio sono riservati per la concessione degli anzidetti contributi per la scuola materna.

Per l'esecuzione dei programmi già deliberati ai sensi del precedente articolo 3 le regioni possono assumere impegni di spesa fino a concorrenza dello stanziamento ad

VI LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (ISTRUZ.-LAVORI PUBBLICI) — SEDUTA DEL 23 LUGLIO 1975

esse assegnato per ciascun triennio cui si riferisce il programma. I pagamenti annuali complessivi non possono superare in ciascun anno finanziario il limite dello stanziamento iscritto nel bilancio dello Stato.

Nell'ambito dell'assegnazione triennale si provvede a decorrere dall'esercizio 1976 ad una erogazione di fondi alle regioni in misura pari al 5 per cento delle assegnazioni stesse per sopperire alle spese di avvio dell'intervento.

Le erogazioni per la realizzazione delle opere sono disposte nei limiti delle disponibilità annuali prevista a favore di ciascuna regione nel decreto di cui al precedente articolo 3, quinto comma, in relazione allo ammontare complessivo delle spese relative all'acquisizione delle aree e dei pagamenti delle opere già eseguite nella regione.

All'esecuzione dei lavori provvedono gli enti obbligati salvo quanto disposto dal precedente articolo 6.

Le erogazioni verranno disposte con mandati diretti a favore della regione e su richiesta delle stesse a favore degli enti obbligati.

Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 17 agosto 1974, n. 443 si applicano a tutte le opere di edilizia scolastica che sono eseguite a totale carico ovvero con contributo dello Stato o delle Regioni.

Per il completamento dei lavori di costruzione di edifici scolastici finanziati ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 645 e per la liquidazione dei maggiori oneri relativi ai lavori stessi, è autorizzato l'impiego dei fondi di cui alla legge 17 agosto 1974, n. 413.

Il riscontro della Corte dei conti su tutti gli atti oggetto della presente legge e su quelli relativi alle precedenti leggi vigenti in materia di edilizia scolastica è successiva.

L'importo complessivo di lire 1.850 miliardi relativo ai programmi di cui al primo comma sarà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, in ragione di lire 20 miliardi per l'anno 1975, 205 miliardi per l'anno 1976, di lire 250 miliardi per l'anno 1977, di lire 400 miliardi per l'anno 1978, di lire 300 miliardi per l'anno 1979, di lire 350 miliardi per l'anno 1980, di lire 300 miliardi per l'anno 1981, di lire 25 miliardi per l'anno 1982.

Per ciascuno degli anni 1975 e 1976 sulle somme autorizzate con il precedente comma graverà anche la spesa di lire 400 mi-

lioni da erogarsi dal Ministero della pubblica istruzione per le finalità di cui al successivo articolo 12.

L'onorevole Calvetti, ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire il secondo comma con il seguente:*

« Una quota di tali finanziamenti, pari a 15 miliardi per ciascuno dei trienni, è riservata, per la esigenza edilizia degli istituti statali di educazione, dei conservatori di musica e delle accademie di belle arti statali; mentre una ulteriore quota, pari a 9 miliardi per ciascuno dei trienni, è riservata per la concessione dicontributi per la costruzione di edifici di scuole materne gestite dagli enti autarchici territoriali, dagli istituti pubblici di assistenza, beneficenza e loro consorzi e da enti ed istituzioni, da accordarsi nella misura e con le modalità e condizioni stabilite dal secondo e terzo comma dell'articolo 15 del 24 luglio 1962, n. 1073 ».

L'onorevole Buzzi ha presentato il seguente emendamento:

*Dopo le seguenti parole:* 24 luglio 1962, n. 1073, *aggiungere le altre:* e assicurando agli enti autarchici territoriali, agli enti comunali di assistenza, all'ESMAS e alla ONAIRC, nel complesso una quota pari al 40 per cento della somma disponibile ».

CALVETTI, *Relatore per la IX Commissione.* La formulazione del secondo comma dell'articolo 7 dovrebbe essere un po' più chiara ed esplicita circa l'assegnazione dei fondi. D'altra parte, si è considerato che la cifra complessiva prevista, 60 miliardi, corrisponde al bisogno ottimale, mentre sappiamo che le disponibilità sono circa un quarto rispetto alle esigenze: per questo, con l'emendamento di cui sono primo firmatario, si suggerisce di ridurre il complesso della cifra assegnata da 60 a 48 miliardi, con riferimento agli enti dipendenti dallo Stato. E mi permetterei di suggerire di assegnare i rimanenti 12 miliardi in via principale alla sperimentazione, ed in via subordinata, qualora questo non fosse possibile, al ciclo normale dei fondi che vengono distribuiti.

BUZZI. Lo spirito della modifica da noi proposta è quello di riconfermare, rendendoli espliciti, i criteri di ripartizione delle

VI LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (ISTRUZ.-LAVORI PUBBLICI) — SEDUTA DEL 23 LUGLIO 1975

somme destinate alla scuola materna non statale, comunale e privata, secondo le stesse misure proposte dalla legge n. 444 del 1968, istitutiva della scuola materna statale. Il collega Calvetti esprimeva lo stesso concetto, citando l'articolo 34 di questa legge. Noi non facciamo altro, quindi, che rendere esplicito il contenuto di tale articolo: infatti quest'ultimo è inserito in un contesto diverso, che potrebbe rendere difficile la sua applicazione, perché esso, al tempo dell'approvazione della legge n. 444, costituiva l'unica norma da seguirsi per quanto concerne l'edilizia della scuola materna, statale e non statale.

Approvando l'emendamento da noi proposto, la ripartizione della cifra di 9 miliardi per ciascuno dei trienni non è discrezionale, e deve comunque avvenire nel senso di garantire che il 40 per cento della somma venga assegnata agli enti autarchici territoriali — cui la legge n. 444 del 1968 aggiungeva anche questi altri enti, che hanno un valore nella misura in cui continuano ad esistere — e che il 60 per cento sia assegnato alle scuole materne degli enti e delle istituzioni, in corrispondenza ad una realtà di fatto che è quella della consistenza numerica delle due scuole, attualmente.

PRESIDENTE. L'onorevole Cusumano ha presentato il seguente emendamento:

*Al secondo comma, dopo le parole: di belle arti statali, sopprimere le rimanenti, fino alla fine del comma stesso.*

CUSUMANO. Ritiro quest'emendamento.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Finelli e Giudiceandrea hanno presentato il seguente emendamento:

*Al secondo comma, sostituire le parole: 30 miliardi, con le altre: 21 miliardi, e dopo le parole: di belle arti statali, sopprimere le rimanenti fino alla fine del comma.*

Gli onorevoli Finelli e Giudiceandrea hanno presentato il seguente subemendamento:

*Al secondo comma, dopo le parole: 9 milioni, inserire le parole: di cui almeno 5 agli enti territoriali autonomi.*

CHIARANTE. Illustrando gli emendamenti presentati dai colleghi del mio gruppo,

devo dire che li abbiamo presentati non solo per una questione di principio abbastanza delicata, ma anche perché eravamo preoccupati della discrezionalità che la formulazione contenuta nell'articolo lascia circa la distribuzione delle somme destinate alle scuole materne, fra quelle degli enti territoriali e quelle degli enti privati. Perciò abbiamo presentato anche un emendamento subordinato, con il quale proponevamo di introdurre la ripartizione delle somme al 50 per cento. Come nostra posizione, restiamo favorevoli a questo tipo di ripartizione, ma poiché non siamo nella pratica molto lontani da quella ora proposta dallo emendamento Buzzi ed altri, non insistiamo sui nostri emendamenti, e li ritiriamo.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Triva e Todros hanno presentato il seguente subemendamento:

*Al secondo comma, sostituire la parola: autarchici, con la parola: autonomi.*

TODROS. Ritiriamo questo subemendamento.

MALFATTI, *Ministro della pubblica istruzione*. Vorrei ulteriori chiarimenti sulla portata dell'emendamento Calvetti ed altri.

CALVETTI, *Relatore per la IX Commissione*. Il totale della somma da assegnare, in base al testo predisposto dal Governo, agli istituti statali di educazione, ai conservatori di musica e alle accademie di belle arti statali, per le loro esigenze edilizie, era di 42 miliardi. Con l'emendamento proposto si riduce questa somma da 42 a 30 miliardi, in quanto, come ripeto, la cifra inizialmente stabilita corrisponde, a quanto si è detto, al fabbisogno ottimale di questi enti, e si è visto che la disponibilità è circa un quarto rispetto al fabbisogno. Ho già detto prima qual è l'assegnazione che io suggerirei per i 12 miliardi che verrebbero a rimanere.

MALFATTI, *Ministro della pubblica istruzione*. Complessivamente, dunque, i miliardi si riducono da 60 a 48. Questo risparmio che viene stabilito in base a dati valutati dalle Commissioni riunite...

TODROS. No, dagli uffici del suo ministero!

VI LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (ISTRUZ.-LAVORI PUBBLICI) — SEDUTA DEL 23 LUGLIO 1975

MALFATTI, *Ministro della pubblica istruzione*. Questo risparmio, dicevo, confluisce nel giro generale, o serve per l'edilizia sperimentale?

TODROS. Sono soldi presi dal giro generale, ed in esso restano.

MALFATTI, *Ministro della pubblica istruzione*. Io penso che, di fronte alla cifra piuttosto modesta di cui disponiamo nel campo dell'edilizia scolastica sperimentale, sarebbe bene che questi 12 miliardi restassero in questo stesso campo. Se infatti le stime del fabbisogno per questo settore scolastico risultassero maggiori di quelle che sono state fatte, noi avremmo già altri fondi con cui provvedere alle accresciute esigenze. Ed anche se le stime restassero, una volta verificate, quelle che sono, l'aumento dello stanziamento da 50 a 62 miliardi potrebbe coprire i maggiori oneri che si creeranno per l'aumento dei prezzi, ed altri fattori. L'edilizia scolastica sperimentale, se va fatta seriamente, necessita di congrui stanziamenti.

Non è una questione di capitale importanza. Vorrei, pertanto invitare l'onorevole Todros ad una maggiore comprensione.

TODROS. Adesso che i 42 miliardi per i conservatori coprono l'intero fabbisogno, mi pare giusta la proposta di Calvetti di ridurre a 15 miliardi lo stanziamento, in modo che per gli altri settori sia di 25.

MALFATTI, *Ministro della pubblica istruzione*. L'edilizia per le scuole sperimentali è pure edilizia scolastica.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Calvetti sostitutivo del secondo comma.

(È approvato).

C'è ora il subemendamento dell'onorevole Buzzi.

CALVETTI, *Relatore per la IX Commissione*. Esprimo parere favorevole su tale emendamento.

CASTIGLIONE, *Relatore per la VIII Commissione*. Esprimo parere favorevole su tale emendamento.

MALFATTI, *Ministro della pubblica istruzione*. Esprimo parere favorevole su tale emendamento.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'onorevole Giudiceandrea ha presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere l'ottavo comma.*

GIUDICEANDREA. Sono d'accordo sulla esigenza di snellimento delle procedure, però basta leggere gli articoli 2, 3 e 4 della legge del 17 agosto 1974 per rendersi conto del fatto che essi riguardano i finanziamenti e i controlli previsti dalla legge n. 641 e che pertanto non sono recuperabili *in toto*.

Propongo di recuperarli nelle parti in cui è possibile, sotto forma di emendamento all'articolo 4, il cui esame è stato sospeso.

CASTIGLIONE, *Relatore per la VIII Commissione*. Anche io ho avuto il dubbio che non tutte le disposizioni contenute in questi articoli si attagliano perfettamente al testo che andiamo ad approvare. Concordo, pertanto sulla esigenza di un richiamo più puntuale e dettagliato a tali articoli, ma ritengo che sia più opportuno anziché rinviare all'articolo 4, inserire «in quanto compatibili» all'ottavo comma dell'articolo 7.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento dell'ottavo comma, di cui i deputati Giudiceandrea e Finelli hanno chiesto la soppressione.

(È respinto).

L'ottavo comma dell'articolo 7 s'intende pertanto soppresso.

Pongo in votazione l'articolo 7 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

#### ART. 8.

(Edilizia sperimentale).

Per i compiti di studio e di ricerca in materia di edilizia scolastica, di progettazione e di tipizzazione, anche al fine di costituire un patrimonio progetti, con particolare riguardo alla edilizia industrializzata; per la realizzazione di opere di edilizia scolastica sperimentale, da destinare, sentita la regio-

VI LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (ISTRUZ.-LAVORI PUBBLICI) — SEDUTA DEL 23 LUGLIO 1975

ne interessata, ad indifferibili esigenze edilizie, è autorizzata la spesa di lire 50 miliardi che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione in ragione di lire 5 miliardi per l'anno 1976, di lire 10 miliardi per l'anno 1976, di lire 10 miliardi per l'anno 1977, di lire 10 miliardi per l'anno 1978, di lire 10 miliardi per l'anno 1979, di lire 10 miliardi per l'anno 1980 e di lire 3 miliardi per l'anno 1981.

A partire dall'anno 1982, con la legge di approvazione del bilancio, saranno stabilite le ulteriori somme da stanziare annualmente.

L'attività di cui al primo comma potrà essere rivolta alla sperimentazione didattica.

Sui progetti delle opere e sulle relative gare di appalto di cui al primo e secondo comma del presente articolo dovrà essere sentito il parere dell'apposita commissione prevista dall'articolo 3 della legge 26 gennaio 1962, n. 17 e dall'articolo 8 della legge 18 dicembre 1964, n. 1358, integrata con un altro membro del Consiglio superiore dei lavori pubblici, designato dal ministro dei lavori pubblici.

I relativi progetti sono approvati con decreto del ministro della pubblica istruzione, di concerto con quello dei lavori pubblici.

Si applicano le norme di cui alla legge 26 gennaio 1963, n. 47.

La sorveglianza dei lavori per l'apprestamento delle aree e la direzione dei lavori sono affidate alle regioni interessate che provvedono a mezzo degli uffici tecnici degli enti locali.

Al collaudo delle opere provvede il Ministero dei lavori pubblici.

Ai lavori appaltati per l'esecuzione delle opere di cui ai commi precedenti si applicano le norme vigenti in materia di revisione dei prezzi. La revisione dei prezzi è ammessa per i lavori eseguiti a partire dal 1° gennaio 1973 anche per i contratti relativi alla fornitura e posa in opera delle costruzioni previste dall'articolo 28 della legge 28 luglio 1967, n. 641.

L'onere relativo farà carico sulle autorizzazioni di spesa previste al primo comma del presente articolo.

L'onorevole Calvetti ha presentato il seguente emendamento:

*Al primo comma dopo le parole: «un patrimonio progetti» aggiungere le se-*

*guenti: «e per avviare procedure di appalto per modelli».*

*CASTIGLIONE, Relatore per la VIII Commissione.* Sono favorevole all'emendamento.

*MALFATTI, Ministro della pubblica istruzione.* Mi dichiaro favorevole all'emendamento presentato dall'onorevole Calvetti.

*PRESIDENTE.* Pongo in votazione l'emendamento presentato dall'onorevole Calvetti.

*(È approvato).*

Per ragioni di coordinamento si intendono soppressi il secondo comma dell'articolo 8 e le seguenti parole del penultimo comma dello stesso articolo: «La revisione dei prezzi è ammessa per i lavori eseguiti a partire dal 1° gennaio 1973 anche per i contratti relativi alla fornitura e posa in opera delle costruzioni previste dall'articolo 28 della legge 28 luglio 1967, n. 641».

Pongo in votazione l'articolo 8 con le modifiche testé apportate.

*(È approvato).*

Poiché ai successivi due articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò successivamente in votazione dopo averne dato lettura.

#### ART. 9.

*(Interventi urgenti).*

Per i fini di cui all'articolo 26 della legge 28 luglio 1967, n. 641, è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 10 miliardi per l'anno 1976, di lire 20 miliardi per l'anno 1977, di lire 20 miliardi per l'anno 1978, di lire 20 miliardi per l'anno 1979, di lire 20 miliardi per l'anno 1980 e di lire 10 miliardi per l'anno 1981.

La individuazione di nuove opere di edilizia scolastica, la cui esecuzione sia urgente ed indifferibile, è effettuata dal ministro per i lavori pubblici su proposta del ministro della pubblica istruzione.

*(È approvato).*

VI LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (ISTRUZ.-LAVORI PUBBLICI) — SEDUTA DEL 23 LUGLIO 1975

## ART. 10.

(*Indici di funzionalità didattica, edilizia e urbanistica*).

Per la emanazione, entro 10 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, delle nuove norme relative agli indici di funzionalità didattica, edilizia e urbanistica per i diversi tipi di scuola, da osservarsi nella realizzazione delle opere di edilizia scolastica, si applica il disposto di cui all'ultimo comma dell'articolo 11 della legge 28 luglio 1967, n. 641.

Per tutte le opere di edilizia scolastica comprese quelle di completamento, è abrogato il disposto di cui all'articolo 1 della legge 29 luglio 1949, n. 717.

(*E approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo.

## ART. 11.

(*Aree*).

Le aree necessarie per l'esecuzione delle opere di edilizia scolastica previste dalla presente legge sono prescelte secondo le previsioni degli strumenti urbanistici approvati o adottati.

La individuazione delle aree in zone genericamente destinate dagli strumenti urbanistici a servizi pubblici, ovvero la scelta di aree non conformi, per sopravvenuta inidoneità di quelle già indicate, alle previsioni degli strumenti urbanistici, ovvero la scelta di aree in comuni i cui strumenti urbanistici non contengono l'indicazione di aree per edilizia scolastica, ovvero in comuni sprovvisti di ogni strumento urbanistico, sono disposte con deliberazione del consiglio comunale, previo parere di una commissione composta dal provveditore regionale alle opere pubbliche che la presiede, dall'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile, dal provveditore agli studi della provincia, al medico provinciale, dal sindaco, o da loro delegati.

Tale deliberazione viene adottata dal comune entro trenta giorni dalla data del parere della commissione e, comunque, non oltre 60 giorni dall'adozione del piano biennale di finanziamento regionale di cui al secondo comma dell'articolo 3 della presente legge.

Nel caso di scelta di aree non conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici

la deliberazione costituisce, in deroga alle norme vigenti, variante al piano regolatore generale od agli altri strumenti urbanistici, a norma della legge 17 agosto 1962, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni.

Nel caso di scelta di aree in comuni sprovvisti di ogni strumento urbanistico, il presidente della giunta regionale emette, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 18 luglio 1967, n. 641, il formale provvedimento di vincolo.

Decorsi infruttuosamente i termini di cui al terzo comma, le aree saranno prescelte, sentita la commissione di cui al secondo comma, dall'organo regionale competente, che adotterà la relativa delibera, con gli stessi effetti, entro i successivi 60 giorni.

Ove la regione non provveda entro il termine indicato, il Ministro per i lavori pubblici, sentito il Presidente della giunta regionale competente per territorio, emette i formali provvedimenti aventi gli stessi effetti di variante o di vincolo.

I relatori, facendo propria la condizione vincolante contenuta nel parere della I Commissione, hanno presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere il settimo comma.*

MALFATTI, *Ministro della pubblica istruzione*. Pur rimettendosi al giudizio delle Commissioni, desidero ricordare che disposizioni analoghe a quelle contenute nel settimo comma dell'articolo 11 sono già state, in altra occasione, approvate dal Parlamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento del settimo comma dell'articolo 11, di cui i relatori hanno chiesto la soppressione.

(*E respinto*).

S'intende pertanto soppresso il settimo comma dell'articolo 11.

L'onorevole Todros ha presentato il seguente emendamento:

*Al secondo comma dopo le parole: « del sindaco », aggiungere le seguenti: « che la presiede ».*

CASTIGLIONE, *Relatore per la VIII Commissione*. I relatori sono favorevoli all'emendamento presentato dall'onorevole Todros.

VI LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (ISTRUZ.-LAVORI PUBBLICI) — SEDUTA DEL 23 LUGLIO 1975

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento presentato dall'onorevole Todros.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo 11 con le modifiche testé apportate.

*(È approvato).*

Poiché agli articoli 12, 13 e 14 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 12.

*(Rilevazione nazionale sull'edilizia scolastica).*

Il Ministero della pubblica istruzione promuoverà una rilevazione nazionale sullo stato dell'edilizia scolastica per accertarne la consistenza e la funzionalità nonché le carenze quantitative e qualitative. La rilevazione farà riferimento alla situazione esistente al 1° giugno 1975 e dovrà concludersi entro il 30 giugno 1976. La rilevazione dovrà essere ripetuta ogni quinquennio.

Per la metodologia e le modalità della rilevazione, il Ministero della pubblica istruzione si avvarrà dell'assistenza di una commissione consultiva di funzionari ed esperti.

Per la raccolta e la elaborazione dei dati secondo la metodologia prescelta il Ministero della pubblica istruzione potrà avvalersi dell'opera dell'Istituto centrale di statistica, con il quale è autorizzato a stipulare apposita convenzione.

Per gli scopi di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 400 milioni nell'anno finanziario 1975 e di lire 400 milioni per l'anno finanziario 1976, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

*(È approvato).*

ART. 13.

*(Utilizzazione degli stanziamenti).*

Tutti gli stanziamenti previsti dalla presente legge, non utilizzati nell'esercizio per cui sono stabiliti potranno essere utilizzati negli esercizi successivi.

*(È approvato).*

ART. 14.

*(Copertura della spesa):*

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 20.000 milioni per l'anno finanziario 1975, si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, in ciascuno degli anni finanziari dal 1976 al 1984 sarà stabilita la quota parte degli stanziamenti di cui alla presente legge che sarà coperta con operazioni di indebitamento sul mercato che il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare alle condizioni e modalità che saranno, con la stessa legge di approvazione del bilancio, di volta in volta stabilite.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

*(È approvato).*

Gli onorevoli Finelli, Triva, Giudiceandrea, Todros e Raicich hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 15-ter.

I comuni e le province, constatata la totale e perdurante cessazione di ogni attività scolastica, possono adibire ad altri usi o affittare o alienare locali o edifici scolastici. Il ricavato dell'affitto o dell'alienazione sarà impiegato in opere, attrezzature o attività scolastiche.

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Finelli ed altri, contrari i relatori e il Governo.

*(È respinto).*

Gli onorevoli Finelli e Triva hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 15-quater.

Al fine di provvedere a necessità eccezionali ed urgenti di locali scolastici, il Presidente della giunta regionale, su proposta del consiglio comunale o provinciale, può decretare la requisizione per un periodo non superiore a cinque anni di immobili inutilizzati.

L'indennità di requisizione è commisurata al 7,50 per cento annuo dell'indennizzo

VI LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (ISTRUZ.-LAVORI PUBBLICI) — SEDUTA DEL 23 LUGLIO 1975

che dovrebbe essere pagato per l'immobile in caso di espropriazione ai sensi delle norme vigenti, secondo stime rinnovate di anno in anno.

**CASTIGLIONE**, *Relatore per la VIII Commissione*. Ritengo che la possibilità di requisizione possa essere esaminata dalle Commissioni riunite. Ho delle perplessità in ordine al criterio di indennizzo, definito in maniera troppo rigida.

**CALVETTI**, *Relatore per la IX Commissione*. Io sono contrario.

**MALFATTI**, *Ministro della pubblica istruzione*. È un argomento indubbiamente delicato. Dobbiamo avere in un certo senso una « discrezione » legislativa: lavoriamo infatti su un testo sul quale ci sono dei pareri vincolanti. L'articolo aggiuntivo mi trova impreparato, in quanto solleva questioni delicate, che dovrebbe trovare il conforto e il parere delle Commissioni competenti. L'argomento che viene sottoposto alla nostra attenzione a mio avviso non attiene in modo stretto alle questioni che si riferiscono ad un provvedimento legislativo sull'edilizia scolastica.

Non vedo per quale ragione non si possa, molto più correttamente dal punto di vista della procedura legislativa, discutere dell'argomento attraverso la presentazione di un'apposita proposta di legge.

Voglio dire in modo esplicito che la materia dell'articolo aggiuntivo non riguarda direttamente l'edilizia scolastica. Non dimentichiamo che stiamo lavorando in sede legislativa, su delega dell'Assemblea.

**PRESIDENTE**. L'articolo aggiuntivo dovrebbe essere inviato alla I Commissione affari costituzionali, per il prescritto parere.

**MALFATTI**, *Ministro della pubblica istruzione*. C'è anche la questione del canone; che investe la competenza di un'altra Commissione. In conclusione, invito i presentatori a ritirare l'emendamento. Diversamente, debbo esprimere parere contrario.

**TRIVA**. Di fronte alla situazione che si è creata, mi rendo conto che, in un momento conclusivo dei lavori parlamentari, è impossibile acquisire i necessari pareri.

Alle esigenze arretrate si provvede o costruendo nuove scuole o, nell'attesa, affit-

tando dei locali per collocare le scuole. È noto a tutti che quella degli affitti per vaste zone del paese e in molti comuni è una vera e propria piaga. L'inadempienza dello Stato o l'insufficienza degli stanziamenti governativi per l'edilizia scolastica finiscono per alimentare strane collusioni e per provocare anche degli illeciti arricchimenti. Di fronte ad un arretrato così grave, l'esigenza di disciplinare la materia si pone in assoluto.

In questa sede ritiro l'emendamento e preannuncio la presentazione di una proposta di legge, invitando i colleghi della Commissione a favorirne un rapido iter.

**PRESIDENTE**. L'articolo 15-*quater* è ritirato.

Passiamo ora all'esame degli articoli 4 e 6 precedentemente accantonati.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere l'articolo 6.*

Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 6 di cui il Governo ha chiesto la soppressione.

*(È respinto).*

L'articolo 6 s'intende pertanto soppresso.

L'onorevole Triva ha presentato il seguente emendamento:

*Al primo comma dell'articolo 4 dopo la seguente parola: « emanano », aggiungere le altre: « entro 90 giorni dalla data di approvazione della presente legge ».*

L'onorevole Triva ha presentato il seguente emendamento:

*Al primo comma, sopprimere le seguenti parole: « l'affidamento e ».*

L'onorevole Giudiceandrea ha presentato il seguente emendamento:

*Dopo il primo comma aggiungere le seguenti parole: comprese quelle previste dagli articoli 2, 3, 4 della legge 17 agosto 1974, n. 413, in quanto compatibili ».*

L'onorevole Finelli ha presentato il seguente emendamento:

*Dopo le seguenti parole: « ad uso scolastico », aggiungere le altre: « e per gli altri usi previsti dall'articolo 1-bis ».*

VI LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (ISTRUZ.-LAVORI PUBBLICI) — SEDUTA DEL 23 LUGLIO 1975

L'onorevole Finelli ha presentato il seguente subemendamento:

*Dopo le seguenti parole:* « ad uso scolastico », *aggiungere le altre:* « ed agli altri previsti dall'articolo 1 ».

L'onorevole Triva ha presentato il seguente emendamento:

*Dopo l'ultimo comma aggiungere il seguente:*

« Fino a quando non interverrà la legislazione regionale di cui al presente articolo, valgono, per gli enti obbligati, le norme vigenti in materia ».

TRIVA. Desidero innanzitutto illustrare il primo e l'ultimo emendamento che abbiamo presentato in quanto sono collegati l'uno con l'altro. In questi emendamenti ci siamo riferiti ai tempi di procedura previsti dall'articolo 3, e abbiamo previsto un vincolo temporale per l'emanazione delle procedure per l'attuazione del programma in quanto la legge non prevede limiti temporali.

Abbiamo posto il termine di 90 giorni dalla data di approvazione della presente legge, pensando che fosse un periodo opportuno. Abbiamo poi proposto di aggiungere dopo l'ultimo comma una norma che consenta il concreto avvio dei piani, anche in assenza della disciplina delle procedure attuative; approvato il piano, localizzati gli edifici necessari, se è intervenuta nel frattempo la nuova legislazione regionale tanto meglio, altrimenti gli appalti e quindi la realizzazione delle opere procedono in base alle norme vigenti in materia. Se infatti vincolassimo l'avvio delle opere in questione all'entrata in vigore della nuova legislazione regionale in proposito, causeremo degli enormi ritardi.

CALVETTI, *Relatore per la IX Commissione*. Trovo opportuni il primo e l'ultimo degli emendamenti presentati dal gruppo comunista; avevamo, in proposito, già rilevato l'opportunità di far ricorso alla legislazione normale, in assenza di quella regionale; anche il porre un termine per la emanazione, da parte delle regioni, delle norme di cui al primo comma dell'articolo, mi pare conveniente. Sono anche favorevole all'aggiunta, dopo il primo comma, della frase: « comprese quelle previste dagli articoli 2, 3, 4 della legge 17 agosto 1974, n. 913, in quanto compatibili ».

CASTIGLIONE, *Relatore per la VIII Commissione*. A proposito dell'emendamento all'ultimo comma, devo osservare che per esso non valgono quelle motivazioni che ci hanno indotto ad esprimere prima un parere contrario, pensando che venivamo ad attribuire competenze ai comuni circa la destinazione delle opere ad usi diversi da quello scolastico, creando così un conflitto con i decreti delegati che prevedono diversamente. Quest'emendamento infatti vuole solo avere il senso di un rafforzamento di un piano programmatico, di un'insistenza su un indirizzo che emerge da quanto già previsto dall'articolo 1 del disegno di legge: per queste ragioni ritengo che non sussista preclusione per l'emendamento in questione, al quale mi dichiaro favorevole.

MALFATTI, *Ministro della pubblica istruzione*. Mi pare che un emendamento del genere risulterebbe pleonastico, avendo già previsto, all'articolo 1, la fruibilità dei servizi scolastici, educativi, culturali e sportivi da parte della comunità.

TRIVA. Si tratta appunto di rafforzare il concetto già espresso nell'articolo 1.

PRESIDENTE. Risulta però precluso, essendo stato ritirato l'articolo 1-bis, l'analogo emendamento Finelli, Giudiceandrea, di cui ho già dato lettura, e cioè: *All'ultimo comma, dopo le parole:* « ad uso scolastico » *aggiungere le parole:* « e per gli altri usi previsti dall'articolo 1-bis ».

Ugualmente precluso risulta l'emendamento Triva e Todros: *Al primo comma sopprimere le parole:* l'affidamento.

Prego ora l'onorevole Ministro di voler sciogliere le proprie riserve sull'emendamento soppressivo al primo comma suggerito dalla I Commissione Affari costituzionali e fatto proprio dal relatore Calvetti: emendamento di cui ho già dato lettura in precedenza.

MALFATTI, *Ministro della pubblica istruzione*. Sciolgo le mie riserve favorevolmente, nel senso che non mi assumo la responsabilità di bloccare il provvedimento di legge, ribadendo tuttavia quanto detto nell'intervento che ho fatto su questo argomento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento delle parole: « Ferme restando le competenze dello Stato anche in ma-

VI LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (ISTRUZ.-LAVORI PUBBLICI) — SEDUTA DEL 23 LUGLIO 1975

teria di programmazione scolastica stabilita dal decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8», di cui il relatore Calvetti, su conforme parere della I Commissione Affari costituzionali, ha chiesto la soppressione.

(È respinto).

Le parole in questione s'intendono pertanto soppresse.

Qual è il parere del Governo sull'emendamento Triva e Todros al primo comma, tendente ad introdurre il termine di 90 giorni, dalla data di approvazione della presente legge, per l'emanazione, da parte delle regioni, delle norme legislative di cui allo stesso primo comma?

MALFATTI, *Ministro della pubblica istruzione*. Pur apprezzando i motivi che hanno indotto i colleghi del gruppo comunista a presentare questo emendamento, devo dichiararmi ad esso contrario. Infatti, da un punto di vista più propriamente procedurale, non so se un emendamento del genere debba essere preliminarmente sottoposto alla I Commissione Affari costituzionali per il parere; da un punto di vista sostanziale, mi domando poi se possiamo indicare e quindi imporre un termine entro il quale le regioni debbano assolvere una funzione legislativa.

PRESIDENTE. Certo, essendo il termine proposto vincolante per le regioni, l'emendamento dovrebbe essere sottoposto alla I Commissione Affari costituzionali per il parere...

TRIVA. Ritiriamo allora questo emendamento, mentre insisteremo per quello aggiuntivo dopo l'ultimo comma, che richiama la validità delle norme vigenti, nel settore di cui ci occupiamo, fino a quando non interverrà la legislazione regionale.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Giudiceandrea e Finelli hanno presentato il seguente emendamento:

*Dopo il primo comma aggiungere:* «Comprese quelle previste dagli articoli 2, 3, e 4 della legge 17 agosto 1974, n. 913, in quanto compatibili».

CALVETTI, *Relatore per la IX Commissione*. Esprimo parere favorevole su tale emendamento.

CASTIGLIONE, *Relatore per la VIII Commissione*. Esprimo parere favorevole su tale emendamento.

MALFATTI, *Ministro della pubblica istruzione*. Esprimo parere favorevole su tale emendamento.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.  
(È approvato).

Gli onorevoli Finelli e Giudiceandrea hanno presentato il seguente emendamento:

*All'ultimo comma aggiungere alle parole:* uso scolastico, *le seguenti:* e per gli altri usi previsti all'articolo 1-bis.

Vorrei, però, far notare come tale emendamento sia precluso.

Gli onorevoli Finelli e Triva hanno presentato il seguente emendamento:

*All'ultimo comma, dopo le parole:* uso scolastico, *aggiungere le seguenti:* ed agli altri previsti dall'articolo 1.

BUZZI. Mi pare che l'emendamento dell'onorevole Finelli comporti dei seri problemi di armonizzazione con quanto è previsto nei decreti delegati. Si finisce con il sottrarre, così, queste opere ai consigli provinciali.

DE SABBATA. Non condivido le preoccupazioni dell'onorevole Buzzi, pertanto voterò a favore di tale emendamento.

CALVETTI, *Relatore per la IX Commissione*. Esprimo parere sfavorevole su tale emendamento.

CASTIGLIONE, *Relatore per la VIII Commissione*. Esprimo parere sfavorevole su tale emendamento.

MALFATTI, *Ministro della pubblica istruzione*. Esprimo parere sfavorevole su tale emendamento.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.  
(È respinto).

L'onorevole Triva ha presentato il seguente emendamento:

*Dopo l'ultimo comma aggiungere:*

«Fino a quando non interverrà la legislazione regionale di cui al presente ar-

VI LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (ISTRUZ.-LAVORI PUBBLICI) — SEDUTA DEL 23 LUGLIO 1975

ticolo valgono per gli enti obbligati le norme vigenti in materia».

CALVETTI, *Relatore per la IX Commissione*. Esprimo parere favorevole su tale emendamento.

CASTIGLIONE, *Relatore per la VIII Commissione*. Esprimo parere favorevole su tale emendamento.

MALFATTI, *Ministro della pubblica istruzione*. Esprimo parere favorevole su tale emendamento.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 4 che dopo le modifiche testé apportate risulta essere così formulato.

#### ART. 4.

##### *Principi fondamentali per l'esecuzione delle opere di edilizia scolastica.*

Le regioni, comprese quelle a statuto speciale, emanano norme legislative per l'affidamento e la esecuzione delle opere di edilizia scolastica, nei limiti dei principi fondamentali che seguono e di quelli stabiliti nella legge sull'amministrazione del patrimonio e della contabilità dello Stato, e successive modificazioni e integrazioni, in materia di snellimento delle procedure per la esecuzione di opere pubbliche o di edilizia scolastica comprese quelle previste dagli articoli 2, 3, 4 della legge 17 agosto 1973, n. 913, in quanto compatibili:

dovrà essere previsto che per l'esecuzione delle opere gli enti obbligati, province e comuni e consorzi costituiti tra tali enti, operino anche mediante l'istituto della concessione, secondo le disposizioni di cui all'articolo seguente, ove possibile con piani organici di opere, per incentivare i processi di industrializzazione edilizia;

dovranno essere previsti i tempi per l'acquisizione delle aree occorrenti da parte degli enti competenti e dovrà essere garantita l'osservanza delle norme tecniche di cui al successivo articolo 9;

dovranno essere previsti i tempi per la progettazione, approvazione ed esecuzione delle opere, nonché le procedure surrogate regionali per i casi di inadempienze;

le opere realizzate apparterranno al patrimonio indisponibile degli enti competenti, con destinazione ad uso scolastico e con i conseguenti oneri di manutenzione.

Fino a quando non interverrà la legislazione regionale di cui al presente articolo valgono per gli enti obbligati le norme vigenti in materia.

(*E approvato*).

Il testo unificato del disegno e delle proposte di legge abinate sarà votato a scrutinio segreto subito dopo le dichiarazioni di voto.

Prima, però, della conclusione di questa seduta vorrei sottolineare l'elevato livello al quale si è svolto il confronto su questo importante provvedimento.

Vorrei in particolare ringraziare il ministro Malfatti per i suoi sforzi, coronati dal successo, intesi a superare i contrasti tra le forze politiche, al fine di portare ad un sollecito varo di questa legge così importante, che segna il più riuscito tentativo di raccordo tra le esigenze dello Stato e delle regioni.

CHIARANTE. Non ritorno in particolare su nessuno degli argomenti già trattati da esponenti del mio gruppo nel corso della discussione: una discussione che dura ormai da anni e che ci ha visto particolarmente impegnati in queste ultime settimane in un confronto serrato per cercare di giungere ad una conclusione positiva. Voglio sottolineare che il mio gruppo ha condotto una battaglia tenace e caparbia che, però, come i colleghi ricorderanno, è stata diretta non a ritardare la discussione ma a conseguire due obiettivi fondamentali.

Prima di tutto si è da parte vostra voluto ottenere una predisposizione della spesa per l'edilizia scolastica che fosse efficace e tempestiva, tale da rispondere alle esigenze della scuola italiana, e da consentire realmente di costruire nuove scuole e superare così lo stato di inerzia e la mancata attuazione di tante leggi che ha caratterizzato l'esperienza che abbiamo compiuto in materia di edilizia scolastica in questi ultimi anni. Nello stesso tempo si è voluto dare, attraverso procedure tempestive di attuazione della spesa, un contributo alla ripresa produttiva in un settore produttivo tanto importante.

Ci siamo proposti con la nostra azione di raggiungere questi risultati garantendo

VI LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (ISTRUZ.-LAVORI PUBBLICI) — SEDUTA DEL 23 LUGLIO 1975

il massimo rispetto dei poteri trasferiti alle regioni e di quelli spettanti agli Enti locali obbligati.

Queste preoccupazioni fondamentali che abbiamo portato al centro della nostra azione non soltanto non sono tra di loro divaricate ma sono strettamente congiunte: perché l'esperienza di questi anni ci ha dimostrato che la impostazione centralistica che stava alla base anche del progetto iniziale del Governo, è stata all'origine delle lungaggini burocratiche che hanno condotto (è l'esperienza della legge n. 641) ad una non utilizzazione dei fondi già stanziati e ad un moltiplicarsi e ad un aggravarsi delle carenze esistenti in materia di edilizia scolastica.

Con la battaglia svolta in Commissione e con il contributo venuto anche da altri gruppi è stato possibile ottenere un risultato positivo che migliora il testo iniziale sottoposto al nostro esame. Nonostante ciò, rimangono alcuni gravi limiti che riguardano prima di tutto l'entità stessa della spesa, che rimane inadeguata anche se è stata possibile una concentrazione rispetto al progetto iniziale e che riguardano poi il modo non sempre limpido in cui è stato regolato il rapporto fra i compiti dello Stato e il potere proprio delle regioni e degli enti locali: la mancata chiarezza su alcuni di questi punti può diventare, nella pratica, motivo di nuovi ritardi.

Per queste ragioni il gruppo comunista, pur avendo contribuito a creare le condizioni per una sollecita approvazione di questo provvedimento, e pur sottolineando il valore positivo di molti dei risultati ottenuti, non può tuttavia non richiamare l'attenzione anche sui limiti che rimangono e perciò ritiene di non potere andare al di là di un voto di astensione.

**CERVONE.** Prendo brevemente la parola per dichiarare il voto favorevole del gruppo della democrazia cristiana e per dichiarare, nello stesso tempo, la soddisfazione per l'esito positivo del lavoro svolto dal mio gruppo dal relatore e dagli altri gruppi politici ai quali rivolgo il mio ringraziamento.

Noi sottolineiamo due aspetti importanti di questo provvedimento. Il primo sta nel fatto che è insito nella volontà espressa dal Governo, in modo particolare dal Ministro della pubblica istruzione Malfatti, e il valore morale di questo disegno di legge, e il valore politico che non può essere li-

mitato soltanto alla quantificazione di una somma destinata ad avviare a soluzione un problema atteso e reclamato da molto tempo ormai. In quest'ottica va vista la volontà di voler migliorare l'assetto infrastrutturale della scuola attraverso le opere pubbliche in relazione alla crisi edilizia.

Il secondo aspetto che intendo sottolineare sta nel modo con cui il Governo ha recepito il confronto dialettico che si è avuto nel corso dei lavori in Commissione. Anzi, in alcuni casi, si è migliorato il rapporto Stato-regioni e il Governo si è reso partecipe delle istanze pervenute al Parlamento da parte delle regioni e le ha trasferite in questo disegno di legge.

Per questi motivi di soddisfazione e senza rubare altro tempo, ci associamo al ringraziamento che lei, signor Presidente, ha voluto rivolgere ai Ministri della pubblica istruzione e dei lavori pubblici. Aggiungiamo anche la speranza che il Senato voglia farsi carico dell'importanza di questo provvedimento e voglia approvarlo nel testo che ci accingiamo ad approvare.

**MALFATTI, Ministro della pubblica istruzione.** Anche io voglio rivolgere un sentito ringraziamento al Presidente, ai colleghi ed al relatore che tanto hanno lavorato per giungere all'approvazione di questo disegno di legge.

Il fatto che si sia arrivati ad una conclusione positiva dimostra che le critiche tra persone civili quali noi siamo che ci hanno animato, nonostante le lungaggini, erano, almeno come i fatti dimostrano, infondate. Perché? Perché il Governo si era fatto carico di presentare un provvedimento di legge che con il contributo del Parlamento è stato modificato ma non alterato nello spirito originario. Questo provvedimento sopperisce ad esigenze straordinarie che tutti quanti noi abbiamo presenti, cioè la carenza di edilizia scolastica congiunta alla necessità di intervenire in questo canale con provvedimenti di investimento per la ripresa dell'edilizia, e quindi, ripresa economica.

Vorrei dire all'onorevole Chiarante, non per fare polemica, che le osservazioni che ha fatto sull'entità del finanziamento non ci possono dividere, perché tale finanziamento è identico a quello previsto per lo stesso periodo di tempo dalla proposta di legge comunista sull'edilizia scolastica. A me sembra che le sue dichiarazioni siano in aperta contraddizione con il suo partito.

VI LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (ISTRUZ.-LAVORI PUBBLICI) — SEDUTA DEL 23 LUGLIO 1975

Sinceramente io mi sarei augurato che potessimo avere anche la possibilità di procedere con analoga rapidità con il disegno di legge in materia di edilizia universitaria che in sé solleva minori difficoltà di natura costituzionale ed istituzionale rispetto a questo provvedimento. Disgraziatamente le cose non si sono svolte in questo senso e mi auguro, perciò, che alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva si possa definire con rapidità tale provvedimento per le stesse ragioni di necessità ed urgenza che esistono per l'edilizia scolastica e anche per la evidente considerazione che si tratta di un altro canale che ci consente di attivare investimenti importanti in questo particolare momento di difficoltà della nostra economia e della società italiana. Spero che questo provvedimento sia approvato al più presto dai due rami del Parlamento e mi riservo, in forma surrogatoria, di definire la questione, con la speranza che le cose vadano nel senso sperato, altrimenti il Governo non potrà farsene carico.

Non voglio continuare in questo tono pessimistico e, perciò, spero che le nostre speranze possano andare nel senso che noi desideriamo e che il Parlamento possa intervenire tempestivamente affinché non si abbiano più giacenze di fondi in un settore di così grande importanza sociale.

**PRESIDENTE.** Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del testo approvato.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

#### Votazione segreta.

**PRESIDENTE.** Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni e delle proposte di legge esaminati nella seduta odierna.

*(Segue la votazione).*

Comunico il risultato della votazione:

Disegni di legge (3650, 2240 e 2241-bis);

Proposte di legge:

Cariglia ed altri (3335);

Finelli ed altri (3671); Consiglio regionale della Lombardia (1148); Consiglio re-

gionale della Basilicata (1448); Consiglio regionale del Piemonte (1449); Consiglio regionale della Toscana (1620); Consiglio regionale della Calabria (1630); Consiglio regionale dell'Emilia Romagna (1652); Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia (1654); Consiglio regionale del Lazio (1658); Consiglio regionale dell'Abruzzo (1762); Consiglio regionale dell'Umbria (1883); Consiglio regionale delle Marche (2099); Consiglio regionale della Campania (2163); Consiglio regionale della Puglia (2749); *(in un testo unificato e con il titolo: Norme sull'edilizia scolastica e piano finanziario d'intervento).* (3650).

Presenti . . . . .	63
Votanti . . . . .	37
Astenuti . . . . .	26
Maggioranza . . . . .	19
Voti favorevoli . . . . .	37
Voti contrari . . . . .	0

*(La Commissione approva).*

*Hanno preso parte alla votazione:*

Achilli, Artali, Ascari Raccagni, Ballardini, Bardotti, Bargellini, Beccaria, Bellisario, Bellotti, Bemporad, Berté, Borghi, Botta, Buzzi, Caiazza, Calvetti, Castiglione, Cervone, Colucci, Cusumano, Dall'Armellina, Fusaro, Giglia, Giordano, Lapenta, Lindner, Luraschi, Magnani Noya, Mantella, Matta, Meucci, Miotti Carli Amalia, Musotto, Picchioni, Perrone, Reale Giuseppe, Salvatori.

*Si sono astenuti:*

Bortot, Carrà, Chiarante, Chiovini Facchi Cecilia, Ciai Trivelli Anna Maria, Ciuffini, Conte, De Sabbata, Federici, Finelli, Fioriello, Giudiceandrea, Masullo, Mendola Giuseppa, Pellegatta Maria Agostina, Picciotto, Piccione, Raicich, Sbriziolo Eirene De Felice, Tani, Tedeschi, Tessari, Todros, Triva, Vagli Rosalia e Vitali.

**La seduta termina alle 21,45.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. GIORGIO SPADOLINI

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO